



È AUTENTICA L'AUTENTICA?

Dario Jucker

Gentile Avvocato, sono in possesso di alcune opere d'arte contemporanea di diversi artisti, tutte corredate da certificati di autenticità; questi sono tra loro notevolmente differenti per struttura, formato e contenuti.

Uno soltanto cita la legge 1062 del 20 novembre 1971 a garanzia dell'autenticità; un altro riporta soltanto la descrizione dell'opera e un numero di catalogazione presso l'archivio dell'artista; tutti sono in ogni caso firmati dall'artista o dagli eredi.

La mia domanda è la seguente: esistono dei requisiti che un certificato di autenticità debba soddisfare per essere considerato attendibile?

Anonimo, Milano.

Caro lettore, non vi sono dei requisiti minimi che i certificati di autenticità devono possedere per essere attendibili.

Ciò che conta è il contesto nel quale vengono rilasciati e le circostanze nelle quali l'opera viene acquistata.

La legge 1062/1971 prevedeva un obbligo del venditore di consegnare al compratore un attestato di autenticità, consistente in una copia fotografica dell'opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l'indicazione della provenienza, sottoscritti dal venditore.

L'attuale disciplina (art. 64 Testo Unico dei Beni Culturali) prevede invece che il venditore consegni la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell'opera.

Nel caso in cui questa documentazione manchi, il venditore deve rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione.

Solo nel caso in cui sia possibile, i certificati devono essere accompagnati da una fotografia dell'opera. Pertanto, al di là della differenza terminologica tra le due discipline — obbligo di rilasciare l'attestato di autenticità da un lato e obbligo di consegnare la documentazione e la fotografia solo qualora disponibile —, la legge non specifica esattamente quali requisiti formali la certificazione debba soddisfare.

Secondo la mia esperienza è fondamentale che dall'attestato risulti con chiarezza l'opera che viene compravenduta, con indicazione del titolo, dimensione, tecnica, anno di realizzazione e provenienza.

In tanti casi si assiste infatti a compravendite in cui viene genericamente indicato "opera di ..." senza che vi sia poi la possibilità di individuare con certezza di quale opera si tratti.